

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

XXVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 26 FEBBRAIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRINI

INDICE

	PAG.
Congedo :	
PRESIDENTE	307
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
ZANIBELLI: Deroga alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, in materia di assegnazione degli alloggi per i lavoratori agricoli costruiti ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676 (1888) .	307
PRESIDENTE	307, 309, 310
POERIO	308, 310
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	309, 310
RIPAMONTI, <i>Relatore</i>	310
BARONI	310
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	311

La seduta comincia alle 9,30.

DI NARDO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Buzzetti.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Zanibelli: Deroga alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, in materia di assegnazione degli alloggi per i lavoratori agricoli costruiti ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676 (1888).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Zanibelli: « Deroga alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, in materia di assegnazione degli alloggi per i lavoratori agricoli costruiti ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676 ».

Come gli onorevoli colleghi certamente ricorderanno, nella precedente seduta era stata conclusa la discussione generale del provvedimento. Il rappresentante del Governo aveva presentato un emendamento sostitutivo del terzo comma dell'articolo unico del disegno di legge e il relatore, onorevole Ripamonti, si era riservato di studiare a fondo la nuova formulazione proposta.

Più precisamente l'emendamento sostitutivo del terzo comma era così formulato:

« Per la formazione e pubblicazione dei bandi, per la presentazione e l'istruttoria delle domande, per la formazione delle graduatorie e dello schedario degli assegnatari, possono essere applicati, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, su proposta del Comitato di attuazione di cui all'articolo 1 della

legge 30 dicembre 1960, n. 1676, gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, in quanto compatibili con le norme della citata legge n. 1676 ».

POERIO. Noi siamo favorevoli all'approvazione del provvedimento perché sappiamo che tra le organizzazioni sindacali i cui rappresentanti fanno parte del Comitato di attuazione di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, si sta predisponendo una nuova iniziativa legislativa che riassume un po' tutte le diverse proposte finora avanzate per modificare e rielaborare la legge attualmente esistente, per migliorarla ed ampliarla e per prevederne la possibilità di applicazione nel tempo anche quando scadrà il periodo previsto dalla legge n. 1676 del 1960.

Siamo favorevoli alla proposta di legge nel suo testo originario, che regola in modo sufficiente ed organico la materia. A nostro avviso, un decreto del Ministro per l'applicazione di talune disposizioni del decreto presidenziale del 1964 complicherebbe la situazione e potrebbe creare intralci nello svolgimento della procedura di assegnazione degli alloggi. Per questo siamo contrari all'emendamento governativo.

Comprendiamo la necessità di opportune garanzie, dal momento che non si tratta solo di assegnare le case, dati i diversi strumenti di intervento previsti dalla legge. Tuttavia si tratta pur sempre di una situazione interlocutoria, che cioè andrà migliorata a seguito di proposte di legge che si stanno elaborando in sede sindacale; e riteniamo quindi opportuno che il provvedimento in esame sia apportato nel testo proposto dall'onorevole Zanibelli e che ci si avvii al più presto verso l'esame delle nuove norme legislative che si stanno predisponendo.

Vorrei ora aggiungere alcune brevissime considerazioni. Nel corso di una seduta della Commissione, in sede referente, ho fatto una affermazione in riferimento alla sfera di applicazione della legge n. 1676: si è pensato che fosse mia intenzione sostenere che la legge non è stata applicata in tutto il territorio nazionale e da quella mia affermazione è sorta una contestazione. Si è fatto riferimento ad una pubblicazione edita dal Ministero dei lavori pubblici dal quale sembrava dovessero venir fuori i dati sulle costruzioni; ma in effetti alla mia affermazione non si è replicato. Ora io, confortato anche da ciò che ha dichiarato ieri in Assemblea l'onorevole Zanibelli, devo ritenere che la mia precedente affermazione risponda a verità. Infatti è chiaro che

la legge ha avuto un *iter* difficile nella fase di applicazione per quanto concerne la costituzione degli organi previsti dalla legge. In secondo luogo la legge ha avuto un rodaggio molto lento. Inoltre i comitati, ancor prima della loro composizione, hanno visto attenuati i propri compiti. E mancato, infine, il regolamento di esecuzione. Tutti questi inconvenienti a che cosa hanno portato? Hanno portato alla conseguenza che nel 1962 sono state realizzate una serie di opere, i dati relativi alle quali, però, devono essere interpretati nel loro vero significato.

È vero che 60 miliardi sono stati stanziati per la spesa, che 52 miliardi sono destinati alla progettazione e 49 miliardi ai lavori in via di appalto. Però è accaduto che nel 1962 nessun lavoro è stato appaltato perché, essendo stati fissati i costi di costruzione in quattrocento mila lire a vano, è stato impossibile trovare sul mercato un appaltatore disposto ad eseguire le opere a tale prezzo. I costi furono poi riveduti, è vero, e subirono un'ulteriore revisione nel 1963 e finalmente nel 1964 le costruzioni cominciarono ad andare avanti; però occorre precisare che, mentre in alcune grandi province del Nord a carattere bracciantile le case furono costruite, in molte altre regioni, soprattutto meridionali, non è stato possibile effettuare alcuna costruzione per il sopraggiungere di difficoltà di varia natura e di vario genere.

Non starò qui ad indagare sulla natura di tali difficoltà, ma desidero constatare un dato di fatto, che è in relazione ad un problema di grande rilievo, denunciato da ogni parte politica. Tanto è vero che nell'interpellanza degli onorevoli Zanibelli, Storti e Scaglia, presentata il 19 gennaio 1965, si sostiene che, allo stato attuale, la legge non è funzionante; non è funzionante perché la cassa unica che dovrebbe amministrare i fondi provenienti da varie fonti, per il modo come è previsto il finanziamento, non ha in questo momento i mezzi necessari per il finanziamento delle costruzioni.

Ora tutta questa situazione, onorevoli colleghi, deve essere fatta presente dalla Commissione non soltanto al ministro dei lavori pubblici — che purtroppo oggi non vediamo presente — ma anche al ministro del tesoro ed a quello delle finanze; perché riteniamo che una legge di questo genere, una legge cioè che dà una casa ai braccianti agricoli, non possa restare al di fuori di quella valutazione che oggi si dà a quanto tende ad agevolare la occupazione in Italia.

Noi siamo dell'avviso — e lo hanno esposto gli oratori della mia parte politica nei giorni scorsi in Assemblea — che non è agevolando gli interventi pubblici nel settore dell'edilizia che si sblocca la situazione attuale. Tuttavia, in una situazione come questa, in cui si tende ad incentivare la spesa pubblica nel settore edilizio, per trovare soluzione ai grandi problemi della occupazione italiana, ritengo che anche questo aspetto debba essere tenuto in considerazione. Invece, finora, almeno per quelle che sono le notizie a nostra conoscenza, non vi sono provvedimenti in preparazione e pertanto sarebbero necessari 20 o 30 miliardi di lire da porre a disposizione della cassa per evitare che le scadenze non vengano mantenute e per impedire che, anche in questa direzione, si getti il discredito e che quindi da parte degli appaltatori si ritenga non opportuno e non conveniente costruire le case per i braccianti.

Considero importante una azione di questo tipo, perché la casa ai braccianti costituisce una necessità insopprimibile, se si vuole ottenere che in questo quadro non si acceleri, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia, quell'esodo spaventoso dalle campagne che già minaccia gravemente quella parte del Paese.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è a disposizione per esaminare tutte quelle proposte di legge presentate che contengono suggerimenti veramente interessanti, perché tendenti a snellire nel miglior modo le attività in corso, riguardanti il settore della costruzione di case per i lavoratori agricoli.

Ho già esposto, sia in Commissione, in sede di discussione del bilancio, sia in Assemblea, in relazione ad un ordine del giorno, i dati riguardanti l'attività del Comitato di attuazione del piano. È naturale che il Comitato abbia incontrato delle difficoltà; si tratta, però, delle note difficoltà, dovute all'aumento dei costi e dei prezzi e agli aumenti, oltre che dei materiali, anche delle retribuzioni salariali. Pure, malgrado una situazione così difficile, la realizzazione dei programmi e delle opere si è svolta in modo soddisfacente.

Vi sono difficoltà derivanti dal mercato finanziario. Ad esse ha fatto cenno l'onorevole Poerio per quanto riguarda il collocamento delle obbligazioni. Per i prestiti obbligazionari, scaduti o maturati, si è provveduto, sebbene con ritardo. Si tratta di difficoltà che sono in parte superate, in parte in corso di superamento.

Per quanto concerne la discussione della proposta di legge Zanibelli, a mio avviso vi

sono quattro soluzioni fra le quali mi sembra senz'altro preferibile quella proposta dal Governo. Infatti l'emendamento proposto dal Governo è inteso a stabilire una certa uniformità nella procedura di assegnazione delle case e, nello stesso tempo, ad assicurare le massime garanzie formali.

PRESIDENTE. In considerazione della necessità di considerare in modo chiaro l'emendamento governativo al primo comma, porrò in votazione l'articolo unico della proposta di legge comma per comma.

Dò lettura del primo comma dell'articolo unico:

« Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni sulle assegnazioni contemplate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, gli alloggi costruiti in base alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura del secondo comma.

« La formulazione ed approvazione delle graduatorie, nonché l'assegnazione di detti alloggi restano di competenza dei Comitati Provinciali di cui all'articolo 7 della stessa legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura del terzo comma.

« I Comitati provinciali, di cui al comma precedente, possono avvalersi, per l'espletamento dei compiti loro affidati, delle disposizioni riguardanti la formazione e pubblicazione dei bandi, la presentazione e l'istruttoria delle domande, la formazione delle graduatorie e la formazione dello schedario degli assegnatari, contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 655, in quanto compatibili con le norme della legge 1960, n. 1676 ».

Il Governo ha proposto di sostituire tale comma con il seguente:

« Per la formazione e pubblicazione dei fondi, per la presentazione e l'istruttoria delle domande, per la formazione delle graduatorie e dello schedario degli assegnatari, possono essere applicati, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Comitato di attuazione di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 655 in quanto com-

patibili con le norme della citata legge numero 1676 ».

RIPAMONTI, *Relatore*. Nella precedente seduta mi ero riservato di studiare la nuova formulazione del terzo comma proposta dal Governo. Mi sembra che, sostanzialmente, lo emendamento potrebbe essere accolto, purché sia prevista l'applicazione automatica delle disposizioni del decreto presidenziale, prescindendo dall'intervento del Ministero dei lavori pubblici. Pertanto io suggerirei la seguente formulazione, ritirando la proposta di soppressione fatta nel corso della precedente seduta:

« Per la formazione e pubblicazione dei bandi, la presentazione e l'istruttoria delle domande, la formazione delle graduatorie e la formazione dello schedario degli assegnatari, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964 n. 655 in quanto compatibili con le norme della legge 30 dicembre 1960, numero 1676 ».

In analogia poi, con l'emendamento di cui ho dato testé lettura, dovrebbe essere emendato anche l'ultimo comma, sostituendo le parole « sono applicabili » con le altre « si applicano ».

Certamente l'emendamento da me proposto favorirà lo snellimento della procedura di assegnazione degli alloggi; e questo, in sostanza, era lo scopo cui tendeva l'onorevole Zanibelli con la sua proposta di legge.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La proposta del relatore merita la massima considerazione. La modifica suggerita dal Governo tuttavia presenta il vantaggio di realizzare le esigenze di uniformità, ma lascia una certa elasticità ed una certa discrezionalità per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 655.

La proposta del Relatore, insomma, realizza l'auspicata uniformità, però crea un sistema rigido dal quale non si potrà uscire se non con una nuova legge. In effetti, per una grande provincia italiana potrebbe manifestarsi l'opportunità di adottare il sistema più elastico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica.

Ad ogni modo, mi rimetto alla Commissione.

BARONI. Dichiaro che voterò a favore della proposta dell'onorevole Ripamonti, perché mi sembra che, nonostante qualche perplessità avanzata dall'onorevole Sottosegretario, essa sia la più adatta a garantire la procedura ed

il funzionamento dei Comitati provinciali in questa delicata materia che concerne, se non diritti subiettivi, per lo meno interessi legittimi; materia quindi da disciplinare in modo chiaro e rigoroso.

POERIO. Anche noi siamo a favore della formulazione proposta dal relatore: e per i motivi dell'uniformità e perché — come dicevamo poc'anzi — si tratta di una situazione transeunte, interlocutoria, nel senso che attendiamo una più organica legge che è all'esame delle organizzazioni di categoria. Per questi motivi, e per avere quegli elementi di garanzia che sono indispensabili in una materia di questo tipo, voteremo a favore dell'emendamento proposto dal relatore.

DE COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ho già detto che mi rimettevo alla Commissione quanto al testo da approvare. Ora, dopo aver udito le dichiarazioni di voto, ritiro l'emendamento presentato a nome del Governo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento proposto dal Relatore, interamente sostitutivo del terzo comma dell'articolo unico, di cui è stata data testé lettura.

(È approvato).

Passiamo al quarto ed ultimo comma. Ne do lettura:

« Per la risoluzione delle controversie sulle assegnazioni degli alloggi sono applicabili gli articoli 19 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655 ».

Il relatore, onorevole Ripamonti propone di sostituire le parole « sono applicabili » con le altre « si applicano ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione il quarto comma con la modifica testé approvata:

« Per la risoluzione delle controversie sulle assegnazioni degli alloggi si applicano gli articoli 19 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655 ».

(È approvato).

L'articolo unico della proposta di legge, a seguito delle modificazioni apportate, risulta pertanto così formulato:

« Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni sulle assegnazioni contemplate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, gli alloggi costruiti in base alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

La formulazione ed approvazione delle graduatorie, nonché l'assegnazione di detti alloggi restano di competenza dei Comitati Provinciali di cui all'articolo 7 della stessa legge.

Per la formazione e pubblicazione dei bandi, la presentazione e l'istruttoria delle domande, la formazione delle graduatorie e la formazione dello schedario degli assegnatari, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, in quanto compatibili con le norme della legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

Per la risoluzione delle controversie sulle assegnazioni degli alloggi si applicano gli articoli 19 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge, che consta di un unico articolo sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

Zanibelli: Deroga alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio

1964, n. 655, in materia di assegnazione degli alloggi per i lavoratori agricoli costruiti ai sensi della legge 30 novembre 1960, n. 1676 » (1888).

Presenti e votanti 28

Maggioranza 15

Voti favorevoli 28

Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Amendola Pietro, Barbaccia, Baroni, Beragnoli, Biagioni, Bottari, Busetto, Calvetti, Cianca, Curti Ivano, Degan, De Pasquale, Di Nardo, Di Vittorio Berti Baldina, Guariento, Guarra, Lusoli, Manenti, Nannini, Napolitano Luigi, Palleschi, Poerio, Rinaldi, Ripamonti, Taverna, Terranova Corrado, Todoros.

E in congedo:

Buzzetti.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO